

W. Roccaforte
Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 marzo 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 309/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 gennaio 2003, n. 50.

Designazione di un membro nel consiglio direttivo dell'Ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1611.

Legge 17 febbraio 1992, n. 179. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 1999, n. 1830. Revoca del finanziamento di Euro 981.268,11 (L. 1.900.000.000) all'A.F.E.R. di Frosinone ed attribuzione dello stesso al Comune di Arpino, per il recupero completo dell'edificio ERP di proprietà comunale sito nel centro storico, Via Vittoria Colonna Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1704.

Criteri e modalità per la erogazione dei contributi di cui al comma 1, art. 6 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18 «Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche» Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1708.

Art. 10, comma 4 legge regionale 32/2001. Attività di supporto per i compiti istituzionali dell'osservatorio permanente sulle famiglie Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1765.

Integrazione e modifiche alla DGR 28 giugno 2002 n. 862, art. 3 comma 3 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 «Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari e criteri per la loro attuazione» Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2003, n. 16.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236: deroga per i parametri pH e manganese della fonte comunale «Mola Antica» nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2003, n. 17.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236: deroga per il parametro fluoro dell'acquedotto a servizio del Comune di Anguillara Sabazia Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2003, n. 18.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236: deroga per il parametro fluoro dell'acquedotto a servizio del Comune di Cerveteri Pag. 22



1704 20 DIC. 2002

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA la L.R. 11 luglio 2002, n. 18: "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche";

VISTO in particolare, l'art. 6 della summenzionata legge, che descrive i primi soggetti destinatari dei contributi e gli ambiti territoriali di riferimento;

CONSIDERATO necessario e prioritario, ai fini della pianificazione delle risorse regionali da destinare ai Comuni, negli anni successivi a quello in corso, attivare un censimento di tutte le ludoteche (pubbliche e private) presenti sul territorio dei comuni del Lazio, avendo attenzione alla rilevazione: delle tipologie di servizio offerte, della formazione del personale, degli ambienti utilizzati;

CONSIDERATO che, in attesa di acquisire tali conoscenze, è necessario comunque, per l'avvio della legge, utilizzare le risorse finanziarie disponibili, stanziare nel Capitolo di nuova istituzione H41539 del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'Anno Finanziario 2002;

CONSIDERATO che, i contributi regionali, devono essere destinati a strutture conformi ai requisiti richiesti dalla legge regionale 11 luglio 2002, n. 18, e che all'art. 7 (norma transitoria) è prevista la concessione di due anni di tempo per l'adeguamento alla nuova normativa, per le ludoteche in possesso delle autorizzazioni igienico sanitarie ed antinforturistiche previste e già operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale da almeno tre mesi;



RITENUTO di dover indicare ai Comuni, destinatari dei fondi regionali, di assegnare, tali fondi, per l'anno finanziario 2002, prevalentemente per il rinnovo dei materiali ludici, e di sostenere, tra le ludoteche presenti nella regione, quelle private, convenzionate con i Comuni, che ricadano nella condizione prevista dalla norma transitoria (art. 7);

RITENUTO di dover dare indicazione ai Comuni di utilizzare, quali criteri prioritari, per l'attribuzione del contributo regionale, quello della disponibilità dei gestori a concordare con i servizi sociali dei Comuni orari di apertura ed eventuale inserimento di utenza a rischio segnalata dai servizi sociali, nonché quello della



1704 20 DIC. 2002 (C)

presentazione di un progetto di adeguamento alla normativa (con relativo piano finanziario) per quelle ludoteche che ricadano nella condizione prevista dalla norma transitoria (art. 7);

CONSIDERATO che gli utenti dei servizi socio ricreativi, culturali di cui alla legge regionale n. 18/2002 sono compresi nella fascia di età 3-17 anni, e che perciò il rapporto tra popolazione totale e popolazione minorile costituisce uno dei criteri base, per l'attribuzione di fondi ai comuni, oltre a quello del numero di ludoteche presenti nel territorio della regione;

CONSIDERATA la necessità di fornire indicazioni più puntuali ai Comuni del Lazio riguardo alle procedure da seguire per l'attuazione della normativa regionale di cui trattasi, con riferimento sia al primo avvio della legge, per l'anno 2002, che per quanto attiene ai criteri di massima e alle modalità di intervento per gli anni successivi, fermo restando che, a seguito degli esiti del censimento regionale sulle ludoteche, ed in base alle problematiche che da questo evinceranno, si potrà provvedere ad adeguare gli indirizzi alle esigenze riscontrate nel settore;

SENTITA la competente Commissione consiliare permanente;

All'unanimità

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente:

1. di indire un censimento regionale per la rilevazione delle ludoteche (pubbliche e private), da attuarsi tramite il Comune di Roma ed i Comuni del Lazio aggregati negli ambiti territoriali di distretto socio-sanitario (art. 6), coordinati dai Comuni capifila dei distretti, così come individuati in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 19 aprile 2002, n. 471, che dovrà terminare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione di Giunta regionale sul B.U.R. del Lazio;
2. di dare disposizioni ai Comuni del Lazio per la istituzione degli Albi comunali delle Ludoteche (pubbliche e private), i cui elementi fondanti sono descritti nelle allegate Linee Guida, che fanno parte integrante della presente Deliberazione;



3. di destinare i fondi regionali, stanziati nel Capitolo di nuova istituzione H41539 del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'avvio della legge (anno finanziario 2002) al Comune di Roma nella misura del 40% dell'intero stanziamento ed il restante 60% tra i Comuni capifila dei distretti socio-sanitari, per le necessità dei Comuni facenti parte dei rispettivi distretti, dove sono presenti ludoteche private convenzionate (Rapporto 2002 dell'Osservatorio regionale sull'Infanzia e Adolescenza. Elaborazione dati Censis su dati comunali). Il riparto tra i distretti socio sanitari del Lazio (escluso il Comune di Roma), avverrà nella misura del 50% in quota fissa in ciascun distretto e del 50% in base alla popolazione minorile dei rispettivi distretti;
4. di concedere i contributi regionali esclusivamente a ludoteche a norma con la legge regionale, con deroga per le ludoteche ricadenti nelle condizioni previste dalla norma transitoria (art. 7), che tuttavia presentino un progetto di adeguamento della struttura, con relativo piano finanziario ed impegno a portarlo a compimento nei termini di legge;
5. di dare disposizioni ai comuni, affinché, qualora nessuna struttura risultasse nelle condizioni previste dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, utilizzino i fondi regionali per strutture per il gioco ricreativo all'aperto;
6. di prevedere la concessione di contributi alle ludoteche private convenzionate, con criterio di priorità verso i gestori disponibili a concordare con i servizi sociali dei comuni:
 - a) orari di apertura confacenti alle esigenze sociali del territorio, con particolare riguardo agli orari di lavoro dei familiari degli utenti;
 - b) eventuale disponibilità all' inserimento di utenza a rischio segnalata dai servizi sociali.
7. di dare mandato alla struttura regionale competente di predisporre una circolare esplicativa della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18, al fine di omogeneizzare le procedure autorizzative e fornire chiarimenti utili all'applicazione della normativa, coinvolgendo i soggetti istituzionali preposti a vario titolo all'attuazione della stessa;
8. di autorizzare la struttura regionale competente dell'Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, a realizzare tutte le iniziative e gli atti necessari per l'applicazione della presente deliberazione;



1704 20 DIC. 2002

9. di approvare le allegate Linee guida per l'applicazione della L.R. 11 luglio 2002, n. 18: "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche", che fanno parte integrante della presente deliberazione.

10. di pubblicare, con carattere di urgenza, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 DIC. 2002




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

 COMMISSIONE SPECIALE PERMANENTE
 POLITICHE FAMILIARI E PARI OPPORTUNITÀ

IL PRESIDENTE

Olimpia Tarzia

REGIONE LAZIO PRESIDENZA GIUNTA
18 DIC 2002
Prot. 116519

1104

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
13450 17 DIC 02 15 49
SPEDITO

 Presidenza Giunta regionale
 Direzione Regionale Affari
 Strategici, Istituzionali e
 della Presidenza
 Area Attività Istituzionale
 Servizio Funzionamento Giunta
 Via R.R. Garibaldi 7
ROMA

 e p. c.
 Consiglio Regionale
 Al Direttore del
 Servizio per la Funzione Ist.le
SEDE

Oggetto: S.D. n. 298/Politiche Familiari prot G.R. 101749 concernente: Criteri e modalità per la Erogazione dei contributi di cui al comma 1, art. 6 della L.R. 11 luglio 2002 n. 18 "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche". Allegate linee guida".

In riferimento alla nota riportata in oggetto si comunica che questa Commissione, nella seduta del 17.12.2002, ha espresso parere favorevole con voto unanime dei presenti.

Olimpia TARZIA

Olimpia Tarzia


REGIONE LAZIO PRESIDENZA GIUNTA ARRIVO
18 DIC 2002
11/11

**LINEE GUIDA
PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 13 LUGLIO 2002, N. 18
"TUTELA DEL GIOCO INFANTILE E DISCIPLINA DELLE
LUDOTECHHE"**

PREMESSA

Le ludoteche si integrano sul territorio con gli altri servizi per i minori, svolgendo funzioni a carattere comunicativo, relazionale, educativo, culturale, che si realizzano prevalentemente attraverso il linguaggio del gioco.

Esse contribuiscono ad integrare ed estendere, nella loro specifica funzione, l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della scuola e in nessun caso possono essere considerate sostitutive di servizi scolastici.

CENSIMENTO

Con l'approvazione della Deliberazione di Giunta regionale di cui questo allegato fa parte integrante, si dà avvio al censimento delle ludoteche (pubbliche e private) nel Lazio, da effettuarsi a cura dei Comuni, su un modello predisposto dalla struttura Regionale competente dell'Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, che sarà fatto pervenire a tutte le amministrazioni comunali del Lazio, con la disposizione di provvedere alla rilevazione dei dati entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. del Lazio.

I dati che saranno forniti dal censimento, consentiranno di valutare la dimensione del fenomeno prodottosi nel territorio della regione, in assenza di normativa di riferimento, per quantità, qualità, limiti e problematiche, riferiti alle strutture esistenti e al personale già operante.

Gli elementi forniti dal censimento e la ricognizione di tutte le risorse finanziarie già destinate a strutture, sia pubbliche che private convenzionate, consentirà di valutare i criteri per il riparto dei fondi e le tipologie di intervento da attivare per questo settore, per gli anni a venire.

DESTINATARI DEI FONDI REGIONALI

Destinatari dei fondi regionali (art. 6) sono: il Comune di Roma ed i Comuni associati negli ambiti territoriali d'intervento previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e definite nelle Deliberazioni di Giunta regionale n.

860/2002 e n. 471/2002, in distretti socio sanitari, la cui organizzazione e funzionamento saranno ulteriormente definiti nel Nuovo Piano Socio Assistenziale, in via di approvazione.

RUOLO DEI COMUNI CAPIFILA DI DISTRETTO

I comuni capifila di distretto, liberamente scelti dai comuni di ogni distretto e formalizzati negli accordi di programma, così come previsto nelle Deliberazioni di Giunta regionale 19 aprile 2002, n. 471 e 21 giugno 2002, n. 807; coordinano gli interventi e sono i primi percettori delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni dei distretti di propria pertinenza, che gestiscono di comune accordo, sulla base degli indirizzi regionali e dei protocolli d'intesa tra di essi.

Essi concordano annualmente con i Comuni appartenenti al proprio distretto, le richieste da inviare alla Regione, che devono essere finalizzate allo sviluppo di tale servizio per tutti i minori del distretto.

DESTINATARI FINALI DEI FONDI

Per quanto attiene agli anni successivi a quello di avvio (2002), la legge regionale n. 18/2002, attraverso gli stanziamenti annuali previsti nei bilanci della Regione Lazio, nel capitolo di spesa relativo, agisce con risorse aggiuntive rispetto ai fondi nazionali e regionali destinati ai minori, in ambito di applicazione della L. 285/97 e al fondo sociale unico (L.R. n.38/96 e L. 328/2000).

Destinatari finali dei fondi regionali sono:

- gli operatori del settore (gestori e titolari di ludoteche e/o strutture per il gioco ricreativo all'aperto), per i quali possono prevedersi diverse tipologie di intervento quali contributi per la gestione, per l'avvio dell'attività, per il rinnovo dei materiali destinati al gioco etc.;
- gli utenti (minori con le loro famiglie) per i quali possono prevedersi contributi per consentire la frequenza e la partecipazione alle attività ludiche.

CRITERI PER IL RIPARTO DEI FONDI REGIONALI

La Regione, di norma entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone il riparto dei fondi relativi alle attività per l'anno successivo, sulla base di criteri oggettivi, commisurabili alle finalità espresse nei provvedimenti annuali di riparto ed in base alle richieste formulate dal Comune di Roma e dai Comuni capifila di distretto (per conto dei comuni del proprio distretto), per le necessità

rilevate in ciascun territorio di riferimento e nei limiti degli stanziamenti presenti nel capitolo H41539 dei bilanci annuali di previsione della Regione Lazio.

Le richieste di contributi da parte del Comune di Roma e dei Comuni capifila di distretto, come indicato nel punto precedente, dovranno comunque essere complementari ai piani di zona annuali, sulla base di protocolli d'intesa tra i comuni, ed essere da questi inviate all'Assessorato regionale alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, entro il mese di giugno di ciascun anno, per gli interventi relativi all'anno successivo.

Il censimento delle ludoteche (pubbliche e private), che si avvia nell'anno in corso (2002), predispone alla conoscenza della realtà offerta dai servizi esistenti (ante legem) in rapporto all'utenza potenziale (minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni).

Pertanto, per quanto attiene ai contributi da assegnare in ordine alla gestione delle ludoteche, si ritengono validi i seguenti criteri:

- età dell'utenza (minori fino a 17 anni, residenti nel territorio);
- numero di ludoteche e di strutture per il gioco ricreativo all'aperto;
- indicatori del disagio giovanile (es. evasione scolastica etc.) (quale elemento correttivo);
- capienza delle strutture in rapporto al numero degli utenti frequentanti (media annua rilevata mensilmente sulla base della frequenza media giornaliera), con attribuzione di punti di valore alle diverse fasce di frequenza.

INFORMATIVA ALL'UTENZA E AGLI OPERATORI DEL SETTORE

Il Comune di Roma ed i Comuni appartenenti a ciascun distretto, coordinati dal proprio comune capofila, concorderanno, sulla base dell'entità del fondo regionale attribuito al distretto, e all'interno delle indicazioni fornite dalla Regione, i contenuti da inserire nei bandi informativi, che saranno affissi in ogni comune del distretto, in ordine alle provvidenze rivolte agli operatori del settore.

Sarà, inoltre, fornita opportuna informativa alle famiglie ed ai ragazzi fruitori delle ludoteche, riguardo alle opportunità ricreative e di gioco, alla ubicazione delle strutture, alle tariffe, agli orari e agli eventuali sostegni economici per la fruizione degli stessi, rivolti alle fasce di utenza più deboli e a rischio.

MODALITA' DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

Gli operatori del settore, gestori o titolari di ludoteche presenti sul territorio del Lazio, a domanda, richiedono i contributi regionali, rispondendo ai bandi predisposti dalle amministrazioni comunali sul cui territorio insistono le ludoteche di pertinenza. Stesso dicasi per le famiglie ed i ragazzi utenti, per quanto attiene ai contributi per la frequenza, che i Comuni ritenessero di dover assegnare.

ALBI COMUNALI DELLE LUDOTECHE

I Comuni del Lazio istituiscono gli Albi comunali delle ludoteche pubbliche e private.

Le ludoteche sono iscritte d'ufficio negli Albi comunali, all'atto del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio. Gli elementi fondamentali costituenti le registrazioni negli Albi delle ludoteche sono i seguenti:

- Denominazione della ludoteca
- Ubicazione della struttura
- Telefono e Fax
- Rappresentante legale
- Sede legale
- Telefono e Fax
- Gestore dell'attività (persona fisica, giuridica)
- Indirizzo del gestore
- Telefono e Fax
- Estremi dell'autorizzazione all'esercizio (data e tipo di atto/deliberazione di Giunta Municipale/Determinazione dirigenziale)
- Eventuale convenzione dell'attività con il Comune (se ludoteca privata), estremi della convenzione (data e tipo di atto)
- Date delle verifiche annuali ed esiti sommari delle stesse

- Variazioni (sopravvenute rispetto a questi elementi, compresa la eventuale chiusura dell'attività)
- Fascicolo n. _____

PERSONALE DELLE LUDOTECHE

Il censimento delle ludoteche dovrà far emergere, nella sua specificità, la situazione del personale ludotecario operante nelle strutture prima dell'entrata in vigore della legge regionale, per quanto attiene ai titoli di studio, formazione professionale, anni di attività lavorativa nel settore. Ciò al fine del riconoscimento dell'esperienza professionale maturata e per consentire la programmazione di un'attività formativa tesa a far rientrare gli operatori già attivi nel settore nei requisiti professionali previsti dalla legge.

RETE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA ED INTEGRAZIONE

Le ludoteche, con l'entrata in vigore della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18, entrano a pieno titolo nelle reti dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, pertanto, si rende necessario favorire la presenza in modo omogeneo sul territorio, monitorarne la frequentazione, le tipologie di servizio offerte, la qualità, l'estensione e favorire l'integrazione con gli altri servizi, costituendo il gioco il veicolo prevalente della comunicazione nell'infanzia e nell'adolescenza.

Allo scopo di monitorare i vari aspetti di questa tipologia di servizio, i Comuni sono tenuti a fornire, tramite i propri referenti, tutte le informazioni necessarie, all'Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza dell'Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali.

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
E SERVIZI SOCIALI**

DIREZIONE REGIONALE INTERVENTI SOCIO SANITARI EDUCATIVI
PER LA QUALITA' DELLA VITA

RELAZIONE

Proposta di Deliberazione di Giunta regionale

**OGGETTO: "L.R. 11 luglio 2002, n. 18, "Tutela del Gioco infantile e disciplina delle ludoteche". CRITERI E MODALITA' PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI (ART.6) E INDICAZIONI PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2002.
ALLEGATE LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.**


Con la presente proposta di deliberazione di Giunta regionale si definiscono criteri e modalità per la erogazione dei contributi ai Comuni (art. 6, l.r. n. 18/2002) e le finalità degli stessi relativamente all'avvio della legge, Anno Finanziario 2002.

Viene disposta l'indizione del censimento regionale delle ludoteche (pubbliche e private) che insistono sul territorio della nostra regione, da effettuarsi a cura delle Amministrazioni comunali su modello di rilevazione predisposto dalla Regione.

Le Linee Guida, allegate, alla presente proposta, che ne costituiscono parte integrante, definiscono, a regime, le modalità ed i criteri per la erogazione dei contributi regionali ai Comuni, l'iter procedurale, le interazioni tra operatori, istituzioni, utenza, al fine della ottimizzazione delle risorse del settore.

E' disposta la costituzione di Albi comunali delle ludoteche.

IL DIRIGENTE DELL'AREA C
(Dott. Lucio ANNIBALDI)



Roma, 10 ottobre 2002

